



## Il contributo a fondo perduto DL “Sostegni”.

L’art. 1 del DL “Sostegni” approvato dal Consiglio dei Ministri prevede un nuovo contributo a fondo perduto per tutti i soggetti che abbiano subito un calo almeno del **30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 rispetto a quello 2019.**

### I soggetti interessati

Il contributo è riconosciuto a tutti gli operatori economici titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, **che abbiano ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019.** La misura è quindi di carattere generale non essendo previsti specifici codici ATECO di riferimento, né specifiche esclusioni per i professionisti iscritti alle Casse di previdenza come nei precedenti decreti “Ristori” e “Rilancio”.

### I soggetti esclusi

Restano esclusi dal contributo i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrate in vigore del decreto; i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del decreto; gli enti pubblici; gli intermediari finanziari e società di partecipazione.

### La misura del contributo

L’ammontare del contributo è determinato applicando una specifica percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.

% da applicare sulla differenza media mensile	Ricavi/Compensi 2019
60%	Fino a 100.000
50%	Tra 100.000 e 400.000
40%	Tra 400.000 e 1 milione
30%	Tra 1 milione e 5 milioni
20%	Tra 5 milioni e 10 milioni

In ogni caso, l’importo del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.

È comunque riconosciuto, per i soggetti beneficiari, inclusi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020, un **contributo minimo pari a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.**

### Richiesta ed utilizzo del contributo

L’istanza all’Agenzia delle Entrate per richiedere il contributo a fondo perduto va presentata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, **entro e non oltre 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica** che verrà messa a disposizione con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che dovrà definire le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni.

Il contributo a fondo perduto, in alternativa all’erogazione diretta, a scelta irrevocabile del contribuente può essere riconosciuto, nella sua totalità, sotto forma di credito d’imposta, da



FRANCESCO CARPIO  
DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE

utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate.  
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Busto Arsizio (VA), 20 marzo 2021